

**5526/15**



**CONTRIBUTO UNIFICATO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Fallimento.  
Amministrazione straordinaria.  
Estensione alle imprese del gruppo.  
Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

R.G.N. 21932/2008

Cron. 5526

Rep. 528

Ud. 20/01/2015

PU

**SENTENZA**

sul ricorso 21932-2008 proposto da:

FILATURA DI GOZZANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F./P.I.

00719580151), già BEMBERG S.P.A., in persona del

Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

54, presso l'avvocato SIRO BARGIACCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA

CARAVELLA, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2015

92

**contro**

CIMATTI MAURIZIO (C.F. CMTMRZ58E25F2050); AVAREL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03944830961), in persona del Liquidatore pro tempore; NORMAN PROPERTIES S.P.A. (C.F. 04496770159), in persona del legale rappresentante pro tempore; NORMAN SMI S.R.L. (C.F. 12128580151), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso l'avvocato ANTONIO RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO AMBROSOLI, giusta procure a margine del controricorso;

**- controricorrenti -**  
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato LUCIANA FRANCIOSO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato ANTONIO RIZZO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Milano, con decreto 17.7.2008, ha rigettato il reclamo del commissario straordinario della società Filatura di Gozzano-F.D.G., in liquidazione, avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato il suo ricorso volto a dichiarare lo stato di insolvenza delle società Avarel in liquidazione, Norman Properties, Norman SMI e di Cimatti Maurizio, quest'ultimo quale holding persona fisica,<sup>e</sup> ad estendere nei loro confronti la procedura di amministrazione straordinaria, a norma degli artt. 81 e 82 del d. lgs. 8.7.1999 n. 370.

La domanda si basava sul fatto che le predette società facevano parte del medesimo gruppo di cui faceva parte la F.D.G., erano in stato di insolvenza e tutte assoggettate alla direzione unitaria del Cimatti, il quale era stato amministratore e dominus della F.D.G. in quanto socio della Avarel (che controllava altra società azionista di maggioranza della F.D.G. almeno fino all'11.3.2005), nonché componente del consiglio di amministrazione della Norman SMI e socio della Norman Properties.

Il Tribunale aveva ritenuto che l'estensione della procedura di amministrazione straordinaria fosse possibile solo nei confronti di chi avesse la qualifica di imprenditore commerciale, mentre il Cimatti non l'aveva, poiché non disponeva di una propria autonoma organizzazione

distinta da quella delle società di cui era socio o amministratore, e non vi era prova che avesse speso il proprio nome nel compimento di atti negoziali nell'interesse delle società delle quali era socio o amministratore; con riguardo alle società Avarel, Norman Properties e Norman SMI, il tribunale aveva ritenuto che l'attrice non avesse neppure indicato quali fossero le condotte dalle quali evincere la loro sottoposizione ad una direzione unitaria.

La Corte d'appello, condividendo la valutazione del Tribunale, ha ritenuto infondato l'assunto secondo cui le tre società convenute facessero parte del medesimo gruppo della società (F.D.G.) sottoposta alla procedura "madre", poiché non la controllavano né da essa erano direttamente o indirettamente controllate, né erano soggette ad una direzione comune, dal momento che il Cimatti non aveva alcun controllo della F.D.G. da data precedente a quella della dichiarazione d'insolvenza (7.7.2005); ha escluso che il Cimatti rivestisse la qualità di imprenditore commerciale e quindi di holding di tipo personale, non essendovi prova che avesse compiuto atti negoziali in nome e per conto proprio; inoltre ha ritenuto infondato l'argomento, basato sulla nuova formulazione dell'art. 2497 c.c., secondo cui, ai fini della fallibilità e dell'estensione della procedura di amministrazione

straordinaria, non sarebbe più necessaria la spendita del nome proprio.

La F.D.G. propone ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. affidato a tre motivi; le società intimate e il Cimatti si difendono con controricorso.

#### Motivi della decisione

I controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., avendo ad oggetto un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività. L'eccezione è fondata.

Il ricorso straordinario in esame è proposto dal commissario straordinario della società F.D.G. (cd. "procedura madre") avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda volta a dichiarare lo stato di insolvenza delle imprese del gruppo e ad estendere nei loro confronti la procedura di amministrazione straordinaria (artt. 81 e 82 d.lgs. n. 270/1999). E' un ricorso assimilabile a quello, che la giurisprudenza consolidata di questa Corte considera inammissibile, proposto avverso il decreto con cui la Corte d'appello abbia rigettato il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento emesso dal Tribunale, in quanto inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato in ordine all'esistenza del credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al

debitore e alla sussistenza dello stato d'insolvenza, e privo di carattere decisorio e definitivo, neppure nel caso in cui il rigetto dell'istanza di fallimento trovi giustificazione in un elemento formale incontrovertibile e non suscettibile di mutamento (v. Cass. n. 23478/2011, sez. un. n. 26181/2006). Infatti, come il creditore non è titolare del diritto al fallimento del proprio debitore in stato di insolvenza, non configurabile sulla base del diritto sostanziale, così il commissario straordinario non ha un diritto all'estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo; inoltre, non avendo il provvedimento di rigetto effetti preclusivi, così com'è possibile dichiarare il fallimento su istanza di un diverso creditore o anche dello stesso in relazione a fatti sopravvenuti, preesistenti non conosciuti o anche già dedotti ma rispetto ai quali si prospetti un errore di fatto (v. Cass. n. 15018/2001, n. 11107/1999), è anche possibile la riproposizione della domanda di estensione della procedura di amministrazione straordinaria.

Una diversa conclusione non potrebbe essere argomentata dalle pronunce (v. Cass. n. 3769/2009, n. 13120/2004) che ammettono il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria come mezzo al fine di evitare il fallimento. In tal caso, che è

diverso da quello di cui si discute nella fattispecie in esame, a venire in rilievo non è solo il diritto dell'imprenditore di evitare il fallimento attraverso l'ammissione alla procedura straordinaria, ma anche il suo diritto a regolare l'insolvenza secondo i tempi, le forme e le modalità previste per le grandi imprese (a condizione che ne ricorrano i presupposti), trattandosi di un provvedimento che ha contenuto decisorio e definitivo, rendendo irretrattabile il corso della procedura fallimentare.

In conclusione, il ricorso in esame è inammissibile, in quanto rivolto verso un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività.


Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in considerazione della novità e complessità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 20.1.2015.

Il cons. rel.



Il Presidente

